

Estratto del verbale della riunione del Consiglio della Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli del 18 ottobre 2023

(Omissis)

Il Consiglio, all'esito di un'ampia disamina e discussione, in data 18 ottobre 2023, premesso che:

- l'art. 43, co.1 della L. n. 247/2012 dispone testualmente: *“Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, **consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini e Associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge**”.*
- Il successivo art. 44 così dispone: *“L'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura e il CNF”.*
- L'art. 73, co.13 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98, dispone: *“Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo, è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali [omissis]”.*
- Il D.M. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti avvocati che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del D.L. n. 69/2013.
- L'art. 3 del D.M. 17.3.2016 n. 70, sancisce, al comma 2, che *“ Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. “ e, al comma 3, che “ Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.*

- Il C.N.F è intervenuto allo stato con i pareri in data del 15.7.2022, 22.1.2022, 24.3.2023, 28.7.2023, affermando, sostanzialmente, l'obbligatorietà della formazione, ancorché, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l'ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73.

Ritenuto che l'interpretazione sistematica delle norme sopra citate non consenta di accedere ad una interpretazione derogatoria dell'obbligatorietà dei corsi di formazione di cui all'art. 43, L. n. 247/2012 per un periodo non inferiore a diciotto mesi, anche per i praticanti che svolgono o abbiano già svolto il periodo di tirocinio presso gli Uffici giudiziari *ex art. 73* del D.L. n. 69/2013: soluzione che appare l'unica in grado di assicurare al praticante avvocato, nel rispetto del chiaro dettato dell'art. 43 della l. 247/2012 e della *ratio* cui è ispirato, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato, le conoscenze e le competenze necessarie per la gestione di uno studio legale; l'apprendimento ed il rispetto dei principi etici e le regole deontologiche che governano la professione.

Ritenuto tuttavia che, anche in considerazione delle incertezze creatasi in ordine all'interpretazione delle norme suddette, nonché all'assenza di un preventivo chiarimento sul punto ai praticanti iscritti dopo lo svolgimento del tirocinio *ex art. 73* D.L. 68/2013, sia opportuno ammettere gli stessi all'esame finale 2023, all'esito della regolare frequenza per sei mesi del corso di formazione *ex art. 43* L. 247/2012, in concomitanza con lo svolgimento della pratica forense.

Ritenuto al contrario che coloro che inizieranno lo svolgimento del tirocinio *ex art. 73* D.L. 69/2013 dopo il 30 ottobre 2023 dovranno frequentare obbligatoriamente, ove non abbiano effettuato altri percorsi formativi equipollenti, la scuola di formazione forense per la durata di 18 mesi.

Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera in conformità, disponendo la pubblicazione della presente delibera sul sito della Scuola e degli Ordini ad essa aderenti e la divulgazione a tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto ed a tutti gli iscritti (*omissis*).

Il Presidente della Scuola Ambrosoli

(*Avv. Paolo Ponzio*)

